

“Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”

La presente Proposta di legge intende introdurre una misura, chiamata “Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”, che va applicata a chi abbia un residuo pena di tre anni e abbia scontato almeno metà della pena, e nel caso di soggetti che, in fase di giudizio, siano risultati recidivi ai sensi dell’art. 99 4° comma del Codice Penale, a chi ha un residuo pena di due anni.

Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dalla legge n. 354 del 1975 (norme sull’Ordinamento penitenziario) come forme alternative di esecuzione della pena detentiva.

La concessione di tali misure tuttavia non è automatica, e questo si traduce nel fatto che spesso le persone escono dal carcere a fine pena, senza aver avuto nessuna misura alternativa, in stato di totale abbandono. E questo costituisce un grande rischio per la collettività.

Tanto più che recenti ricerche hanno dimostrato che la misura dell’affidamento al Servizio sociale ha avuto buoni risultati nell’abbassamento della recidiva, a tal punto che tra i condannati che escono a fine pena dopo aver scontato tutta la pena in carcere, il tasso di recidiva è intorno al 69%, mentre chi finisce la pena dopo averne scontato la parte finale in affidamento torna a commettere reati, nei successivi sette anni, in una percentuale intorno al 19%.

Pertanto, si rileva la necessità di introdurre una nuova misura alternativa che riguardi l’ultimo periodo di pena, e che, essendo prevista come un patto che ogni detenuto, che abbia i requisiti richiesti, può sottoscrivere, assume una doppia funzione: da un lato deve dare la certezza al condannato di non essere catapultato fuori dal carcere a fine pena senza nessuna prospettiva, ma di essere preso in carico dai Servizi sociali e sostenuto e controllato mentre si adopera a trovare un lavoro e a ricostruire un contesto sociofamiliare adeguato al suo reinserimento. Tale certezza serve a rendere più consapevole la persona detenuta del valore dell’articolo 27 della Costituzione e a permetterle di avviare un percorso di risocializzazione graduale dal carcere, con l’opportunità di completarlo poi all’esterno; dall’altro lato, la misura deve responsabilizzare la persona detenuta attraverso l’osservanza delle prescrizioni, sottoscritte nel Patto, con la consapevolezza che ogni infrazione di queste ultime può comportare la revoca del provvedimento.

Si è pensato quindi ad un vero e proprio Patto tra le istituzioni e il condannato, in cui quest’ultimo si impegna a seguire un percorso di reinserimento, che prevede che il condannato, nel caso non abbia ancora una opportunità lavorativa, possa disporre dei primi sei mesi per cercarla, presentandosi direttamente ad eventuali datori di lavoro e facendo, se richiesto, un periodo di prova. Nel Patto vanno coinvolti anche gli Enti locali, che sono naturalmente interessati ad avere garanzie che le persone detenute, che dovranno a fine pena restare sul loro territorio, siano accompagnate in un percorso di reinserimento, controllato e studiato per ogni singolo individuo.

L’Ufficio di Esecuzione penale esterna e il Magistrato di Sorveglianza vigileranno sul percorso risocializzante dell’individuo e sull’attività riparativa in favore della collettività, che il firmatario del Patto si impegna a fare durante parte del suo tempo libero. Con attività riparativa si intende anche la partecipazione a progetti di informazione e prevenzione nelle scuole, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze.

La responsabilizzazione del condannato del resto è la strada che porta maggiore sicurezza per i cittadini e maggior risparmio per l’Amministrazione penitenziaria: il detenuto in affidamento costa infatti molto meno del detenuto in carcere, ma quello che costituisce davvero un risparmio è la consistente riduzione del tasso di recidiva, che si può ottenere grazie a questi percorsi di reinserimento. Dunque, sulla distanza, il risparmio è forte in termini economici, ma questo naturalmente non sarebbe un elemento significativo se il risparmio non fosse altrettanto consistente in termini di costi sociali. Per “costi sociali” intendiamo il fatto che, tenendo una persona in carcere fino all’ultimo giorno, si espone la collettività al rischio molto alto che quella persona, uscendo dal carcere senza risorse e senza controlli, torni a commettere reati. Dunque il Patto per il reinserimento costituisce anche un investimento sulla sicurezza della collettività.

La natura della misura, che la distingue dalle altre misure alternative, impone un certo grado di automatismo nella concessione, che non deve spaventare in quanto nel caso il soggetto non dimostri di rispettare il Patto è prevista la revoca del Patto stesso. Dunque, ai fini della concessione della

misura in questione, il magistrato di Sorveglianza dovrà accertarsi che il richiedente abbia un residuo pena inferiore ai tre anni, o ai due anni se il soggetto è recidivo ai sensi dell'art. 99 4° comma del Codice Penale, che disponga di un domicilio certo e di un lavoro, o di risorse sufficienti a garantirgli un periodo di sei mesi per la ricerca di un lavoro. Gli Enti Locali sono chiamati, nel caso il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare almeno durante la fase finale della detenzione per procurarsi le risorse per accedere al Patto, e non abbia ancora una offerta di lavoro, a garantirgli le risorse minime necessarie per dedicare i primi sei mesi del Patto a cercare lavoro o a fare un periodo di prova presso un datore di lavoro.

In considerazione poi dell'elevato numero di stranieri in carcere, spesso condannati a titoli di reato per cui non può essere applicata l'espulsione prevista dalla legge Bossi-Fini, questo "Patto per il reinserimento" è pensato anche come una opportunità di rientro volontario nel proprio Paese per tutti gli stranieri condannati. Così, anche per gli stranieri che abbiano scontato almeno metà della pena, che abbiano un residuo pena di tre anni, o di due anni se il soggetto è recidivo ai sensi dell'art. 99 4° comma del Codice Penale, e che facciano domanda di rientro al proprio Paese in alternativa a questa misura, il magistrato di Sorveglianza deve emanare in tempi rapidi l'ordinanza per l'accompagnamento alla frontiera del soggetto in questione.

Rilevando poi che un cospicuo numero di detenuti si trova nei circuiti di Alta Sicurezza – dove la collocazione dei detenuti viene eseguita facendo riferimento al titolo detentivo sulla base del primo periodo del primo comma dell'art. 4bis dell'O.P. che esclude dai benefici penitenziari alcune categorie di reati – e in relazione al fatto che, nonostante l'esclusione sia stata introdotta come misura emergenziale inquadrata nella lotta contro il crimine organizzato, oggi l'art. 4bis dell'O.P. ingloba anche detenuti che non hanno mai aderito ad associazioni mafiose o terroristiche, e richiamando la Circolare del DAP n. 36196069 del 21.04.2009 (Nuovi circuiti penitenziari per i detenuti di Alta Sicurezza) nonché le circolari n. 20/2007, n. 75/2007 sulla declassificazione per coloro che hanno avuto ruoli marginali nel crimine organizzato, si ravvede la necessità di rendere titolari della misura proposta anche i detenuti di media sicurezza provenienti dal circuito di Alta Sicurezza, per i quali è stato escluso ogni collegamento con la criminalità organizzata.

Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, N. 354)

Articolo 49. Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale – 1. I condannati **in stato di detenzione**, che abbiano espiato almeno metà della pena, **calcolata ai sensi dell'art. 54, ultimo comma**, e abbiano un residuo pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un "Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" che permetterà loro di scontare all'esterno del carcere la parte finale della pena.

2. Le persone risultate recidive ai sensi dell'art. 99 4° comma del Codice Penale, sono ammesse a sottoscrivere il Patto **quando** abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo pena non superiore a due anni. (La liberazione anticipata vale come pena scontata: **vedi comma 1**).

3. L'ammissione al Patto per il reinserimento è disposta quando il soggetto dimostra di avere un luogo in cui dimorare, che può essere la propria abitazione, o altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, e un lavoro, o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi del Patto. In tal senso, nel caso il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere, negli ultimi mesi precedenti la stipula del Patto, per procurarsi queste risorse, sono gli Enti Locali o enti privati notoriamente operanti nell'assistenza alle persone detenute ad essere chiamati a garantirglielo.

4. L'istanza per l'ammissione al Patto viene presentata al magistrato di Sorveglianza che verifica se ricorrono le condizioni di ammissibilità relative alla pena espiata e a quella residua da espiare, nonché se ricorrano o siano garantite di fatto le condizioni di cui al comma precedente. Il magistrato di sorveglianza provvede entro 30 giorni.

5. Il gruppo di osservazione e trattamento operante nell'istituto in cui l'interessato è detenuto, redige il programma individuale per il detenuto che sottoscriva il Patto. Il magistrato di Sorveglianza provvede ai sensi dell'art. 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il programma deve prevedere una attività di giustizia riparativa nel tempo libero, in particolare la

partecipazione a progetti di informazione e prevenzione nelle scuole, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze.

6. Il provvedimento di ammissione al Patto di reinserimento può essere revocato quando il soggetto infrange le prescrizioni stabilite dal programma redatto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna e approvato dal magistrato di Sorveglianza. Si applicano i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12 bis dell'articolo 47 O.P..

7. I condannati che siano cittadini stranieri, che abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo pena non superiore a tre anni, o a due anni nel caso siano risultati recidivi ai sensi dell'art. 99 4° comma del Codice Penale, oltre a valersi del beneficio che precede, possono chiedere di rientrare al loro Paese indipendentemente dal reato commesso. Il rientro clandestino nel territorio italiano entro i successivi cinque anni comporterà la revoca del provvedimento e l'espiazione in carcere del residuo pena regolamentato dal Patto.

8. Il condannato per un reato indicato nel comma 1 dell'articolo 4bis è ammesso al Patto per il reinserimento, a condizione che sia escluso ogni collegamento con la criminalità organizzata.

9. La Cassa delle Ammende presso il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, con riferimento alle previsioni dell'art. 129 del DPR 30/6/2000, n. 230, è impegnata al finanziamento, fino all'importo complessivo di 20.000.000 di euro, dei programmi indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo citato, finalizzati alla attuazione delle condizioni indicate al comma 3 della presente legge.

La proposta di legge **“Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale”** è stata messa a punto dalla redazione di Ristretti Orizzonti con la consulenza del dottor Alessandro Margara.